



FIRSTiparladi...

12 febbraio 2020

EX FESTIVITA' 2020 – Settore ABI

Quante sono

Per l'anno 2020 i giorni di permesso retribuito ex festività a cui si ha diritto, ai sensi dell'art. 56 CCNL ABI, ammontano a **5 (cinque)**. Nello specifico corrispondono ai giorni ex festivi di:

- 19 marzo – San Giuseppe (giovedì);
- 21 maggio – Ascensione (giovedì);
- 11 giugno – Corpus Domini (giovedì);
- 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (lunedì);
- 4 novembre – Unità nazionale (mercoledì).

Quando spettano

Si ha diritto alla maturazione dei permessi giornalieri retribuiti a condizione:

- che per il lavoratore interessato cadano in una giornata lavorativa ordinaria, secondo l'orario settimanale stabilito per il medesimo;
- che per quei giorni il lavoratore abbia diritto all'intero trattamento economico (il lavoratore che faccia anche una sola ora di permesso non retribuito nelle giornate delle ex festività soppresse perde il diritto alla giornata).

ATTENZIONE dunque a non fruire, nei giorni di calendario corrispondenti alle ex festività, ad esempio di giornate di congedo parentale o di eventuali giornate di sospensione dell'attività lavorativa (es. solidarietà), secondo gli accordi sottoscritti in alcune aziende, pena la perdita del diritto a fruire del permesso retribuito art. 56 CCNL.

Contributo al FOC

Ricordiamo che la categoria dei Quadri Direttivi ed i Dirigenti contribuiscono con 1 giornata di "ex festività" ad alimentare il FOC (Fondo Occupazione), mentre la categoria delle Aree Professionali contribuisce con il versamento di 7,30 ore di permessi riduzione orario.

Modalità di fruizione

Nella modalità di fruizione di queste giornate si possono presentare due casi:

- 1) le giornate di permesso vengono fruito in tutto o in parte insieme alle ferie, oppure, anche se disgiuntamente dalle ferie medesime, in tre o più giornate consecutive: il lavoratore deve segnalarne la fruizione nel piano ferie;
- 2) le giornate di permesso vengono fruito a giornate singole (in alcune prassi aziendali è possibile anche l'utilizzo ad ore), o al massimo in due consecutive: è sufficiente che il lavoratore effettui la richiesta con congruo preavviso, senza l'obbligo di inserimento nel piano ferie. I giorni di permesso derivanti dalle festività soppresse, se non utilizzati entro il periodo utile previsto dagli accordi aziendali (di norma dal 16 gennaio al 14 dicembre), vengono retribuiti e liquidati entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo.

romagna@firstcisl.it

Cesena (sede legale)

Via Renato Serra, 15
47521 Cesena
tel. 0547/29602 – fax 0547/24107
cesena@firstcisl.it

Forlì

Piazza del Carmine, 20
47121 Forlì
tel. 0543/26375 – fax 0543/31248
forli@firstcisl.it

Ravenna

Via Vulcano, 78/80
48124 Ravenna
tel. 0544/261828 – fax 0544/261930
ravenna@firstcisl.it

Rimini

Via Caduti di Marzabotto, 31
47922 Rimini
tel. 0541/774396 – fax 0541/778104
ravenna@firstcisl.it